



Istruzioni per gli esami

Conformemente all'art. 17 della legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10) la formazione professionale di base termina con un esame.

Aspetti organizzativi

Accesso agli esami

Hanno accesso agli esami soltanto gli esperti incaricati di assistere all'esame, il personale sorvegliante e ausiliario nominato dal capo esperto, rappresentanti delle commissioni d'esame nonché persone che dispongono di un documento firmato dal presidente della commissione d'esame, dalla direzione d'esame o dalla direzione dell'Ufficio.

Vitto, alloggio, spese di viaggio

Spetta ai candidati provvedere a vitto e alloggio durante l'esame. Anche per le spese di viaggio non possono essere erogati contributi del Cantone.

Aspetti generali

Procedura in caso di disabilità, malattia o infortunio

I candidati che a seguito di malattia, infortunio o per altri motivi importanti non attribuibili agli stessi non possono sostenere l'esame o parti di esso devono comunicarlo senza indugio alla direzione d'esame o al capo esperto. In caso di malattia o infortunio va presentato un certificato medico. I candidati verranno di nuovo convocati per l'esame in un secondo momento.

Disabilità, malattie o infortuni fatti valere a posteriori non possono essere riconosciuti quali motivi di giustificazione.

Mezzi ausiliari

Se l'ordinanza sulla formazione professionale non prevede altro, dopo aver conferito con la direzione d'esame, l'organizzazione dell'esame stabilisce i mezzi ausiliari ammessi per la singola professione.

Calcolatrici elettroniche indipendenti dalla rete (anche programmabili) possono essere utilizzate in tutte le materie dell'esame finale, a condizione che non si tratti di una voce o di una materia in cui esplicitamente non sono ammessi mezzi ausiliari o in cui ne sono ammessi altri. La calcolatrice viene considerata un mezzo ausiliario personale e spetta ai candidati procurarsela e portarla con sé. I candidati sono responsabili per il corretto funzionamento del dispositivo. Non è ammesso scambiarsi i dispositivi. L'utilizzo di una calcolatrice non esenta i candidati dall'obbligo di illustrare in maniera completa il percorso che ha portato alla soluzione dei problemi.

Materiali e attrezzi

Per l'esame pratico è necessario portare con sé gli attrezzi personali. Se questa convocazione all'esame è accompagnata da un'istruzione particolare, occorre portare con sé anche i materiali ivi indicati.

I candidati sono responsabili per i danni causati per negligenza ai macchinari e agli attrezzi messi a disposizione durante l'esame.

Per la realizzazione dei lavori d'esame il formatore è tenuto a mettere a disposizione a titolo gratuito il locale di lavoro, gli attrezzi e il materiale necessario o a versare un rimborso (art. 39 dell'ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101). Se il materiale viene messo a disposizione dalla commissione d'esame o dalla commissione di esperti competente, i costi vengono fatturati all'azienda di tirocinio.

Provvedimenti disciplinari

Una tassa può essere imposta ai candidati che, senza un valido motivo, non si presentano all'esame o si ritirano da quest'ultimo, nonché per la ripetizione dell'esame (art. 41 cpv. 2 LFPr).

In caso di contravvenzioni alle disposizioni d'esame federali e cantonali, di irregolarità durante l'esame, di utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi oppure di azioni illecite durante l'esame, quest'ultimo viene interrotto e considerato non superato. La commissione d'esame decide se l'esame debba essere ripetuto del tutto o in parte. In questo caso il candidato può ripetere l'esame al più presto dopo un anno.

Le spese risultanti sono a carico del candidato.

Contestazioni

Contestazioni di qualsiasi tipo riguardo allo svolgimento dell'esame devono essere indirizzate senza indugio al presidente della commissione d'esame.

Assegnazione delle note

Per ciascuna voce prevista nel regolamento deve essere assegnata una nota (scala 6 – 1). Per queste voci sono ammesse esclusivamente mezze note quale note intermedie.

Conclusione dell'esame

Non vengono fornite informazioni via telefono in merito ai risultati degli esami! L'attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica viene inviato all'azienda di formazione. I candidati vengono informati per iscritto in merito al superamento o al mancato superamento dell'esame finale.

Attestato federale di capacità / certificato federale di formazione pratica

Chi ha superato l'esame riceve l'attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica e il certificato delle note. Il certificato delle note può essere consegnato in occasione delle feste di diploma delle associazioni professionali.

Mancato superamento dell'esame

Chi non ha superato l'esame viene informato per iscritto in merito all'esito. Allo stesso tempo vengono rese note le materie da ripetere. L'esame può essere ripetuto al più presto dopo un anno. Se non viene superato nemmeno questo secondo esame occorre aspettare un altro anno.

In occasione delle ripetizioni vengono esaminate solo le materie in cui nell'esame precedente non è stata raggiunta una nota sufficiente. Se una materia è composta da varie voci occorre ripetere tutte le voci.

I giudizi di merito rimangono invariati per i candidati che ripetono l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola. La ripetizione nella materia cultura generale si conforma all'ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Se un ripetente frequenta le lezioni durante l'anno fanno stato i nuovi giudizi di merito ottenuti.

Conformemente all'art. 33 OFPr sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l'obbligo di ripetizione.

Vie legali

Le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame possono essere impugnate presso il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, Quaderstrasse 17, 7001 Coira, entro 10 giorni dal recapito.

Prima di inoltrare un ricorso si raccomanda di prendere visione dei lavori d'esame. Le richieste devono essere presentate al capo esperto competente dopo aver ricevuto il certificato delle note.